

ALLEGATO B)



COMUNE SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

**Regolamento sul Canone Patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Canone
Mercatale e Pubbliche affissioni**

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I- Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1- Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

Titolo II CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I- Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto passivo

Articolo 5 - Determinazione del canone

Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

Articolo 7 – Tariffe

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

Articolo 9 – Agevolazioni regolamentari

Art. 10 – Esenzioni regolamentari

Articolo 11 - Termini e modalità di pagamento del canone

Articolo 12 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

Capo II-Delle occupazioni

Articolo 13 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

Articolo 14 - Particolari tipi di occupazione

Articolo 15 - Occupazione d'urgenza

Capo III -Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 16 - Piano generale degli impianti pubblicitari

Articolo 17 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

Articolo 18 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

Articolo 19 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

Articolo 20 - Obblighi dei soggetti autorizzati

Articolo 21 – Riduzioni regolamentari

Articolo 22-Esenzioni Regolamentari

Titolo III CANONE MERCATALE

Capo I- Disciplina del Canone mercatale

Articolo 23 - Presupposto del canone

Articolo 24 - Soggetto passivo

Articolo 25 - Determinazione del canone

Articolo 26 - Tipologie di occupazione in base alla durata

Articolo 27 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

Articolo 28 - Tariffe

Articolo 30 - Termini e modalità di pagamento del canone

Articolo 31 - Occupazione abusiva

Articolo 32 – Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

Titolo IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I -Oggetto

Articolo 33 - Oggetto

Capo II -Procedure amministrative

Articolo 34 - Disposizioni generali in materia di procedimento

Articolo 35 – Domanda di occupazione o diffusione messaggi pubblicitari

Articolo 36 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

Articolo 37 – Istruttoria

Articolo 38 – Adozione del provvedimento

Articolo 39 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

Articolo 40 - Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 41 – Cauzione

Articolo 42 - Obblighi dell'occupante

Articolo 43 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 46 - Rinuncia e posticipazione della concessione

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 48 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

Capo III-Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 49 - Rimborso del canone

Articolo 50 – Sanzioni

Articolo 51 - Riscossione coattiva

Articolo 51 bis- Contenzioso

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I-Disciplina delle pubbliche affissioni

Art. 52 – Oggetto

Art. 53 - Ripartizione della superficie e degli impianti

Art. 54 – Canone per le pubbliche affissioni

Art. 55 – Maggiorazioni del Canone

Art. 55 bis - Riduzioni del diritto

Art. 55 ter - Esenzioni del diritto

Art. 55 quater - Modalità per le pubbliche affissioni

Art.55- quinquies Pagamento del Canone

Art. 55 sexies – Vigilanza

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I -Disposizioni transitorie e finali

Articolo 56- Rinvio

Articolo 57 – Norme transitorie

Articolo 58 - Disposizioni transitorie

Articolo 59 - Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:

a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

b) il Canone mercatale, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.

2. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), previsto dall'art. 62 dello stesso decreto legislativo.

3. Il Canone mercatale sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea nei mercati, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, il soggetto legittimato alla gestione dei canoni oggetto del presente regolamento è il Comune di Santa Croce sull'Arno.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario. Il Comune di Santa Croce sull'Arno, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento ad un soggetto tra quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 446/1997. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.

4. Il Comune di Santa Croce sull'Arno può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Titolo II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I

Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Croce sull'Arno e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Croce sull'Arno, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.

3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare al soggetto gestore la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.

4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata

in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

4. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Articolo 7 - Tariffe

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 40,00 per metro quadrato.

2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 0,70 per metro quadrato.

3. Le tariffe standard di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:

- della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
- della tipologia dei mezzi pubblicitari.

4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.

5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera i), presentano al soggetto gestore la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, il canone è dovuto;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati

per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 9 – Agevolazioni regolamentari

1. Le superfici eccedenti i mille metri sono calcolate in ragione del 10%, salvo i casi particolari di seguito enunciati.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi, luna park, circhi, ecc. le superfici fino a 100 mq sono ridotte del 50%, la parte di superficie eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq sono ridotte del 75% e la parte di superficie eccedente i 1.000 mq sono ridotte del 90%.

3. Il canone è ridotto al 40%, dal terzo anno successivo l'inizio di occupazioni realizzate con parcheggi, anche ad uso privato ed esclusivo, effettuate da soggetti privati che hanno, a loro spese, riqualificato piazze/aree urbane destinate alla collettività.

4. Per i passi carrabili, in uso a fondi commerciali e artigianali sfitti e vuoti, catastalmente censiti nelle categorie C1 (Negozi e botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), il canone dovuto è ridotto del 50%. La riduzione è applicata al canone annuale, quando il fondo commerciale/artigianale risulta inutilizzato e quindi sfitto e vuoto da almeno più di sei mesi. Per l'applicazione dell'agevolazione prevista, il soggetto titolare del passo carrabile, deve presentarne richiesta al soggetto gestore entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e la stessa sarà trasmessa ai competenti uffici comunali, per la verifica dei requisiti richiesti.

5. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente, ad esclusione di quella prevista dal comma 4.

Art. 10 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

a. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

b. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;

c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di

ricorrenze civili e religiose;

d. occupazioni non superiori a quattro ore riguardanti: pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione; operazioni di trasloco; manutenzione del verde;

e. occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, o comunque con altri arredi urbani in genere, purchè non siano funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale e costituiscano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, "arredo urbano";

f. occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;

g. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

h. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

i. segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

j. occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;

k. occupazioni con palchi e strutture, atti al recupero degli immobili nel centro storico e al recupero degli immobili ex conerie, per i cittadini che hanno ottenuto il permesso a costruire, presentato SCIA, CILA, CIL o comunicazione per Attività Edilizia Libera (manutenzioni) per un periodo non superiore ad un anno. Tale misura di esenzione non trova applicazione nel caso in cui dall'occupazione venga arrecato intralcio alla circolazione stradale ovvero tale misura sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici o costituisca fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

l. occupazioni temporanee di spazi ed aree per l'effettuazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e/o iniziative approvate dall'Amministrazione comunale e per le quali sia espressamente prevista l'esenzione dal pagamento del Canone nell'atto di approvazione dell'iniziativa medesima;

m. occupazioni temporanee effettuate da ditte che realizzano opere/lavori commissionati dal Comune;

n. le occupazioni realizzate in occasione di interventi di restauro su beni di interesse culturale di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs. 22.10.2004 – di proprietà dello Stato o di enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato – ove risulti notificata la dichiarazione di cui all'art. 13 dello stesso D. Lgs.;

o. occupazioni realizzate con parcheggi, anche ad uso privato ed esclusivo, effettuate da soggetti privati che hanno, a loro spese, riqualificato piazze/aree urbane destinate alla collettività. L'esclusione dal pagamento del canone si applica limitatamente ai primi due anni di occupazione;

p. occupazione effettuate per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e dei relativi stalli di sosta riservati alle auto, durante l'erogazione del servizio di ricarica. Detta esclusione è applicata per 8 anni a partire dal 2019.

Articolo 11 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Santa Croce sull'Arno, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato alla tesoreria del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibile dall'Ente.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone

dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

3bis. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3ter. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dal rilascio della concessione.

4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 250,00, può essere corrisposto in 3 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di 30 giugno, 31 luglio e 31 ottobre, senza aggravio di interessi.

5. Per le occupazioni permanenti l'ufficio competente e/o il soggetto concessionario, a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Comunque il mancato invio del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 12 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. L'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

- difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
- che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.

2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le

occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.

Capo II Delle occupazioni

Articolo 13 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini della graduazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio del comune è suddiviso in zone:

- per quanto riguarda il Capoluogo: zona 1 e zona 2, dove la zona 2 corrisponde al centro storico come individuato nelle tavole del vigente Regolamento Urbanistico;
- per quanto riguarda la frazione di Staffoli: zona 1, eccetto i fabbricati fronteggianti via Livornese posti all'interno del limite del centro abitato, così come individuato dal vigente Regolamento Urbanistico, che rientrano nella zona 2;

Articolo 14 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:

a. Occupazioni per attività commerciali

Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, da non impedire l'accesso alle abitazioni,

negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali vigenti. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Fuori dal centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo purché compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.

L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici

1. L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di concessione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e che siano compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.

2. Con deliberazione di Giunta comunale, i titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per le attività di cui al presente punto, possono usufruire di ampliamenti ed essere esonerati dal pagamento del relativo canone per particolari finalità di promozione e sostegno del territorio e delle attività commerciali presenti oppure in casi di esigenze socio-sanitarie, anche oltre i termini fissati da leggi o decreti vigenti, previa verifica delle misure indicate al punto 1.

d. Espositori

L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, purché non costituisca, da parte di soggetto diverso, esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere collocati esclusivamente durante i periodi di apertura.

e. Commercio su aree pubbliche

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore e, salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico, o comportino intralcio per la circolazione.

f. Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, la durata massima della concessione è subordinata alla validità di titoli abilitativi richiesti, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apra cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

g. Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. n.495/92, sono esclusivamente quelli consegnati dall'Ufficio Econmato al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di eventuale revoca della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.

L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. La larghezza del passo carrabile si considera comunque di almeno 3 metri lineari.

Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il Comune, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente. Nel caso in cui l'accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, comprenda sia l'accesso pedonale che carrabile, verrà scomputata la maggior ampiezza del passo pedonale.

Il canone patrimoniale di concessione di passo carrabile può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

h. Accessi carrabili a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili. Anche in questo caso l'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente. I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati dall'Ufficio comunale competente ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. 495/1992.

i. Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare

complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno. L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

I. Occupazioni di spazi o suolo pubblico relative a manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e del tempo libero senza fine di lucro – autorizzazione, divieti e dichiarazione richiesta

L'occupazione temporanea del suolo pubblico per manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e del tempo libero senza fine di lucro, su domanda scritta da parte dell'istante, è autorizzata con atto del Comandante della Polizia Municipale, previa informativa resa alla Giunta Comunale oppure sulla base del parere vincolante espresso da quest'ultima qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma successivo.

Nel caso in cui l'occupazione temporanea di cui al comma precedente sia suscettibile di evocare situazioni di contrasto con i principi generali ed i valori normalmente condivisi della morale pubblica, del buon costume, della democrazia, la Giunta è chiamata ad esprimere un parere preventivo obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente. A salvaguardia dei valori e dei principi della Costituzione repubblicana, della Resistenza Antifascista, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nonché della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è vietato l'uso di spazi o suolo pubblico ad associazioni, comitati, organizzazioni nonché persone fisiche:

- a) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano professato o professino ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe o antidemocratiche;
- b) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano fomentato o fomentino odio o intolleranza religiosa;
- c) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano dimostrato o dimostrino di ispirarsi e richiamarsi ai disvalori del nazifascismo in contrasto ai valori ed ai principi costituzionali della Resistenza;
- d) commercializzino, pubblicizzino o distribuiscano, in qualsiasi forma, prodotti o articoli che riproducano persone, immagini, simboli o slogan riferiti all'ideologia nazifascista, ovvero delle ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche in contrasto ai valori ed ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana;
- e) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano dimostrato o dimostrino di disconoscere i diritti inalienabili dei bambini e delle bambine, e degli adolescenti e delle adolescenti negli ambiti civili, sociali, politici, culturali ed economici;

Qualunque associazione, comitato o struttura organizzativa simile, nonché persona fisica che intenda richiedere l'occupazione temporanea di suolo o spazi pubblici attraverso gazebo, tavoli, pedane, palchi e similari per manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e del tempo libero senza fine di lucro, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione. Inoltre l'istante dovrà far

pervenire allo Sportello Unico delle iniziative (SUI) specifica dichiarazione, da presentarsi esclusivamente su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, contenente, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 3, anche le seguenti ulteriori informazioni:

- nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, generalità complete del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente il suolo o lo spazio pubblico;
- l'individuazione del luogo e l'indicazione del periodo di durata della richiesta di occupazione suolo o spazio pubblico;

Articolo 15 - Occupazione d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione, alle seguenti tassative condizioni:

a) inoltro di preventiva comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, anche a mezzo mail, nonché al Comando Polizia Municipale, tramite modulo predisposto dall'ufficio competente, o comunque con domanda che deve contenere tutti i dati previsti dal presente Regolamento, ad esclusione della documentazione tecnica che potrà essere fornita in forma ridotta, e gli ulteriori dati previsti nel modulo di cui sopra;

b) presentazione della domanda nel primo giorno lavorativo utile successivo alla comunicazione di cui sopra, attivando quindi da parte dell'interessato la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancanza delle condizioni di cui sopra, ovvero l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento per le occupazioni abusive, nonché alle sanzioni previste dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

3. In nessun caso la comunicazione di cui al punto 1.a) può sostituire l'emissione di provvedimenti relativi al codice della strada e il soggetto che effettua l'occupazione si fa carico di ogni responsabilità in merito all'attuazione dell'occupazione stessa.

4. Per le aziende fornitrici di servizi pubblici l'Amministrazione Comunale potrà, con specifico provvedimento motivato, concedere che le domande relative alle occupazioni d'urgenza siano cumulate presentandole entro un termine dilazionato rispetto a quanto previsto nel punto 1.b); in questo caso il responsabile del procedimento, in base a quanto stabilito dalla Amministrazione Comunale, potrà cumulare i provvedimenti di autorizzazione in un unico provvedimento da rilasciare nei termini previsti.

Capo III

Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 16 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio comunale nessuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinati o promossi dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari l'installazione degli stessi, nel territorio comunale, è disciplinata dal presente regolamento e comunque sottoposta, di volta in volta, al rilascio di autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 17 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata mediante striscioni;

b) la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, definita "pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7. E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

8. La pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Articolo 18 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei beni medesimi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni interessati.

2. Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata, ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada, con il Regolamento urbanistico comunale.

5. Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.

6. Nelle adiacenze degli edifici d'interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica dalle ore 17.00 alle ore 9.00.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 19 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Regolamento edilizio comunale.

3. Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

4. Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

5. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metro.

Articolo 20 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere

effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Articolo 21 – Riduzioni regolamentari

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro avente la finalità a migliorare l'immagine del soggetto ed indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi la finalità di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini della riduzione prevista dalla lettera a) del comma 1, presentano all'ufficio competente e/o al soggetto gestore la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare della riduzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

Articolo 22 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

a) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;

b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;

c) gli avvisi al pubblico riguardante la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati;

d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;

e) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dalle ONLUS di cui all'art. 3 commi da 186 a 193 del D.Lgs. 490/97 e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla Legge 266/91;

f) i cartelli posti sulle aree a verde oggetto di "adozione" o "sponsorizzazione", di dimensione massime di 1,20x0,60 mt, che riportano esclusivamente la denominazione e il logo del soggetto privato assegnatario della gestione dell'area verde;

g) la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni culturali, sportive o turistiche, organizzate dal Comune di Santa Croce sull'Arno. L'esenzione si applica ai soggetti che hanno contribuito, a titolo gratuito, all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione stessa, anche quando sul mezzo pubblicitario sono presenti eventuali sponsor, altre diciture o logotipi a carattere commerciale.

2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Titolo III

CANONE MERCATALE

Capo I Disciplina del Canone mercatale

Articolo 23 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Croce sull'Arno destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 24 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Articolo 25 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 26 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 27 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 28 - Tariffe

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 40,00 per metro quadrato.

2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 0,70 per metro quadrato.

3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

5. Le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.

6. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area nonché della produzione di rifiuti solidi urbani derivante dall'occupazione.

7. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Articolo 29 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.

Articolo 30 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Santa Croce sull'Arno unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato in due rate semestrali, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

3. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

4. Il soggetto gestore trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del

pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 31 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornalieri le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 32 – Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

Titolo IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto

Articolo 33 - Oggetto

1. La disciplina di cui al successivo Capo II si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; non si applica, pertanto, alle procedure amministrative relative ad occupazione di aree mercatali, fiere, posteggi liberi e quant'altro definito nel Piano del commercio Comunale, in quanto regolate dalle specifiche norme di settore e dal Regolamento Comunale sul Commercio su aree pubbliche.

Capo II Procedure amministrative

Articolo 34 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992 n. 495.

Articolo 35 – Domanda di occupazione o diffusione messaggi pubblicitari

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente deve presentare apposita domanda in bollo all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune. Per le tipologie temporanee di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari la domanda deve essere indirizzata al Comando della Polizia Municipale, almeno 15 giorni prima la data di presunto inizio dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria.

2. Allo scopo di cui al comma precedente, il Comune rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare la domanda di occupazione o esposizione pubblicitaria.

3. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;

b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;

c) il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;

e) la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

f) le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente

regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

Articolo 36- Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione agli uffici competenti, direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, e deve comunque presentare l'istanza per ottenere il rilascio della concessione, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Croce sull'Arno. Tale ultimo obbligo non è previsto nel caso in cui l'occupazione d'urgenza si concluda entro 24 ore dall'inizio dei lavori che sono stati necessari a superare l'urgenza e comunque nel rispetto dell'art.30, comma 7 del D.P.R. 16/12/1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, salvo quelle che si concludono entro le 24 ore, e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

Articolo 37 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.

3. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione della domanda deve essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Qualora l'ulteriore documentazione non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda di concessione/autorizzazione sarà archiviata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda di occupazione o esposizione di messaggi pubblicitari, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento

amministrativo.

5. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.

Articolo 38 – Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione o di diniego della stessa.

Articolo 39 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal

Comune a tutela dei diritti di terzi;

- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
- la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
- l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Articolo 40 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto;
- b. rimborso delle spese di sopralluogo stabilite dal Comune, ove previsto;
- c. prestazione della cauzione, ove richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
- d. pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 41 - Cauzione

1. Limitatamente alle occupazioni permanenti e, solo per casi di particolare rilevanza, per le occupazioni temporanee, quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante deve procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere può comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione.

2. Al termine della concessione, nel caso in cui non sia rinnovata, il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese la rimozione delle opere installate e il ripristino del suolo pubblico,

nei termini fissati dal Comune.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia, quando ritenute idonee dal Comune.

Articolo 42 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;

c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;

d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;

g) versare il canone alle scadenze previste;

h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 43 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nel provvedimento di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte del Comune.

Articolo 44 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:

a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo del presente regolamento;

b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 45 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Santa Croce sull'Arno, quando si verificano:

a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;

b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;

c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;

d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato dal Comune, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione è abusiva.

Articolo 46 - Rinuncia e posticipazione della concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del messaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario

non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.

2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici comunali di cui all'art 35 del presente regolamento con le modalità ivi previste dal presente regolamento per la domanda iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza nel caso di fattispecie permanenti ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nel caso di fattispecie temporanee. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.

4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

5. Per comprovate esigenze è ammessa la proroga di una concessione/autorizzazione fino ad una durata massima, consecutiva, inferiore ad un anno.

Articolo 48 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.

2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni ai competenti uffici comunali che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.

3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.

4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere ai competenti uffici comunali la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 36 del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.

6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.

8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

Capo III

Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 49 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine può essere negato il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.

3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 50 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile provvede ad emettere apposito accertamento esecutivo di cui all'art.1, comma 792 della legge n.160/2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.

2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.

3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva come previste nel presente Regolamento

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 51 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 51 bis- Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

Disciplina delle pubbliche affissioni

Art. 52 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Santa Croce sull'Arno garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente messi a disposizione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.
3. Il Comune di Santa Croce sull'Arno individua spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli avente dimensioni pari a 70x100 cm e relativi multipli.

Art. 53 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 30%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 70%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 54 – Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone che deve essere versato a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa temporanea giornaliera.

Art. 55 – Maggiorazioni del Canone

1. La tariffa di cui all'articolo precedente è maggiorata:

a) del 50% in caso di richiesta di affissioni inferiori a 50 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;

b) del 50% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;

c) del 100% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;

2. Le maggiorazioni indicate al comma precedente sono tra di loro cumulabili e sono calcolati sulla tariffa base.

Art. 55 bis - Riduzioni del diritto

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;

b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.

d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 55 ter - Esenzioni del diritto

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 55 quater - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dall'Ente.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata

affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al Comune entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art.55- quinquies Pagamento del Canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, utilizzando apposito conto corrente intestato al Comune di Santa Croce sull'Arno - Servizio Tesoreria o attraverso gli strumenti di pagamenti elettronici resi disponibili dall'ente.

Art. 55 sexies – Vigilanza

1. I Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al Comune un'indennità pari al doppio del canone dovuto.

3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 42.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 56 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 57 – Norme transitorie

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate

Articolo 58 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

Articolo 59 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023